

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00086/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2023, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

D'Aprile Raffaella, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi D'Ambrosio, con  
domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto  
presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da  
Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Dott. Ciaurro Antonio, Dott. Osella Elisa, Dott. Carofiglio Sara, Dott. Grimaldi  
Monica Grazia, Dott. Russo Giuseppe, Dott. Marchese Thomas, Dott. Solidoro  
Stefano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento,***

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria definitiva di concorso approvata con determina dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022, ad oggetto “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione affari legali”, n. 9 posti - Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori” e della determinazione stessa;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno escluso;
- del bando di concorso, nella parte in cui (in particolare, art. 7), in relazione alla valutazione dei titoli di studio, non prevede l’attribuzione di nessun punteggio per il diploma di laurea vecchio ordinamento;
- della determinazione regionale n. 1250 del 19.11.2021 e dei provvedimenti di approvazione del bando;
- di tutti gli atti del procedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e degli eventuali atti conseguenti all’approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori;
- nonché per ordinare all'Amministrazione regionale di attribuire l’ulteriore punteggio di 1.5 punti in favore della ricorrente e di riformulare la graduatoria impugnata ai fini della correzione della posizione occupata dalla stessa;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'Aprile Raffaella il 31.3.2023:
- quanto al ricorso:
- della graduatoria definitiva di concorso approvata con determina dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022, ad oggetto “D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista Amministrativo” ambito di ruolo “Gestione affari legali”, n. 9 posti - Approvazione verbali e graduatoria della

Commissione esaminatrice e nomina vincitori” e della determinazione stessa;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno escluso;
- del bando di concorso, nella parte in cui (in particolare, art. 7), in relazione alla valutazione dei titoli di studio, non prevede l’attribuzione di nessun punteggio per il diploma di laurea vecchio ordinamento;
- della determinazione regionale n. 1250 del 19.11.2021 e dei provvedimenti di approvazione del bando;
- di tutti gli atti del procedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e degli eventuali atti conseguenti all’approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori;
- quanto ai motivi aggiunti:
- delle determinazioni dirigenziali del Dipartimento Personale e Organizzazione - Sezione Personale - Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia n. 43 del 24.1.2023 Reg. Determ. e n. 123 del 6.2.2023 Reg. Determ. recanti rettifica della graduatoria e nomina dei vincitori in relazione al predetto concorso, nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali;
- nonché per ordinare all'Amministrazione regionale di attribuire l’ulteriore punteggio di 1.5 punti in favore della ricorrente e di riformulare la graduatoria impugnata ai fini della correzione della posizione occupata dalla stessa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente espone in particolare che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 2, di cui in epigrafe, per la copertura di nove posti relativi all’area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista Amministrativo” - ambito di

ruolo “Gestione affari legali”;

- tra i requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo il D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;

- l'art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede che *La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:*

*a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8:*

- *1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;*

- *0,5 punti per master di I livello*

- *1,5 punti per master di II livello*

- *2 punti per diploma di specializzazione*

- *2,5 punti per dottorato di ricerca;*

- l'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso del diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in giurisprudenza, conseguito il 5 novembre 2005 con la votazione di 104/110 presso l'Università degli studi di Bari “Aldo Moro” nonché di essere in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali, conseguito il 29 settembre 2008 presso l'Università degli studi di Bari “Aldo Moro” e di master di secondo livello conseguito il 4 luglio 2018 presso l'Università degli studi di Bari “Aldo Moro”;

- la deducente ha superato le prove di concorso; con determinazione dirigenziale

Puglia n. 1146 del 21 novembre 2022, la regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva del concorso in questione, nella quale la stessa si è collocata alla ventisettesima posizione in graduatoria (su duecentosessantasette) con il punteggio di 26,25;

- successivamente, la regione Puglia, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Personale e Organizzazione - Sezione Personale - Servizio Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia n. 43 del 24 gennaio 2023 Reg. Determin. e con successiva determinazione n. 123 del 6 febbraio 2023 Reg. Determin., ha effettuato *rettifiche e modifiche conseguenti a sottrazione di punteggi, rinunzie e decadenze; all'esito delle predette modifiche, la ricorrente risulta classificata in graduatoria dalla posizione 27 alla posizione 26, con conferma della illegittima mancata attribuzione in suo favore del punteggio relativo al possesso della laurea vecchio ordinamento a ciclo unico che - ove conseguito - avrebbe consentito alla dott. D'Aprile di totalizzare il punteggio complessivo di 27.75 punti (26.25+1.5), con conseguente modificazione della posizione in graduatoria per collocarsi al settimo posto, utile ai fini dell'assunzione;*

- lamenta la mancata attribuzione, per il titolo di studio sopra indicato, dell'ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea vecchio ordinamento a ciclo unico in giurisprudenza (titolo superiore rispetto alla laurea triennale), che le consentirebbe di conseguire la settima posizione, utile ai fini dell'assunzione;

Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando; chiede ordinarsi all'Amministrazione regionale di attribuire l'ulteriore punteggio di 1.5 punti in suo favore e di riformulare la graduatoria impugnata ai fini della correzione della posizione occupata dalla stessa; Rilevato che:

- la ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 27 della graduatoria finale *de qua* approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 (con punti 26,25) e al posto n. 26 della graduatoria definitiva come rettificata con le determinazioni di cui innanzi (sempre con punti 26,25), otterrebbe, in caso di esito

favorevole del gravame, ulteriori punti 1,5, ottenendo il punteggio finale di 27,75; in questo modo conseguirebbe lo stesso punteggio (appunto, 27,75) di un altro candidato collocatosi con pari punti al posto n. 7 della graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 (gravata con il ricorso introduttivo) e sopravanzerebbe il candidato collocatosi al posto n. 7 della graduatoria rettificata, approvata con la determinazione dirigenziale n. 43 del 24 gennaio 2023 (impugnata con i motivi aggiunti);

- la ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo a cinque concorrenti, in posizione peggiore (n. 7, n. 8, n. 9, n. 25 e n. 26 nella graduatoria, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022), che sarebbero raggiunti e/o sopravanzati in caso di esito positivo del gravame; ha notificato l'atto di motivi aggiunti a sette concorrenti, di cui sei in posizione peggiore (n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 24, n. 25 nella graduatoria rettificata, approvata con la determinazione dirigenziale n. 43 del 24 gennaio 2023, impugnata con i motivi aggiunti), che sarebbero raggiunti e/o sopravanzati in ipotesi di esito positivo del gravame;

- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;

- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro (che dovranno essere nominativamente individuati dalla ricorrente) che si trovano in posizione peggiore rispetto a quella della ricorrente, i quali precedono la ricorrente medesima nella graduatoria generale e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla;

Ritenuto opportuno disciplinarla con le seguenti modalità:

A)- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione "TAR";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione "TAR";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

- c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente lettera B);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 9 maggio 2024 e, nelle more, dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Maria Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maria Luisa Rotondano**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**



**IL SEGRETARIO**